

22/12/2008 18:47

0668897531

M. G.

PAG 01/03



TRIBUNALE DI BIELLA  
DIREZIONE CANCELLERIA  
L. 1 MAG 2013  
della cancelleria  
IL CANCELLIERE

0668897531  
dessa  
volabile



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ISPETTORATO GENERALE
23 DIC. 2008
SEGRETERIA N. 9848/08 Prot.

# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Pos. 4/2-641

Roma,



LEG. 22/12/2008. 0008299.0

Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I  
SEDE

e p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
Del Ministero della Giustizia  
ROMA

**OGGETTO:** Eredità giacente. Quesito in merito alla corresponsione del contributo unificato.

In riferimento alla richiesta di parere sul quesito in oggetto indicato, si osserva quanto segue.

Il Dipartimento in indirizzo ha chiesto a questo Ufficio di esprimere il proprio parere sulla questione del trattamento fiscale da applicare all'intero procedimento di eredità giacente, in considerazione dei contrasti interpretativi insorti tra gli uffici giudiziari.

Occorre innanzitutto premettere che, la scarsa chiarezza del quadro normativo di riferimento e il contrasto tra dottrina e giurisprudenza sulla natura giuridica dell'istituto dell'eredità giacente, non consentono di pervenire ad una soluzione pacifica della questione in esame.

Com'è noto, gli aspetti sostanziali dell'istituto in esame sono disciplinati dagli articoli 528-531 del codice civile, mentre quelli processuali dagli articoli 781-783 del codice di procedura civile.

0668897531

Il Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) non disciplina, invece, espressamente la fattispecie in oggetto (tranne che all'art. 148 che, peraltro, disciplina il recupero delle spese prenotate a debito o anticipate dall'erario nelle procedure di eredità giacente attivate d'ufficio), sicché in presenza di una (apparente) lacuna normativa circa il trattamento tributario da applicare all'eredità giacente, sono state prospettate una serie di soluzioni tra loro discordanti, derivanti dalle diverse interpretazioni dell'istituto.

In via generale, non si dubita della struttura bifasica della procedura di eredità giacente: una prima fase che va dal deposito dell'istanza di nomina del curatore fino alla pronuncia del decreto di nomina (non è certo se in questa fase va incluso anche il giuramento del curatore) e una seconda fase che va dal decreto di nomina fino alla chiusura dell'eredità giacente.

Partendo dal dato pacifico secondo il quale al momento della presentazione dell'istanza di nomina del curatore è dovuto il pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, le diversità di soluzioni praticate riguardano il trattamento fiscale da riservare alla seconda fase.

Secondo una prima interpretazione, la procedura di eredità giacente, avente natura di volontaria giurisdizione, presenterebbe una struttura unitaria e inscindibile – simile alla procedura fallimentare – composta da una serie di attività collegate e interdipendenti di gestione dell'asse ereditario che si svolgono sotto la vigilanza del giudice; di talché, analogamente a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del T.U. delle Spese di Giustizia per la procedura fallimentare, andrebbe pagato (all'atto del deposito del ricorso per la nomina del curatore) un solo contributo unificato per l'intera procedura di eredità giacente, comprensiva anche della fase successiva alla nomina del curatore, fino alla cessazione dello stato di eredità giacente e alla cessazione della curatela giudiziale.

In base ad una seconda interpretazione, invece, la procedura di eredità giacente presenterebbe una struttura bifasica. La prima fase, quella di volontaria giurisdizione, si aprirebbe con il deposito del ricorso per la nomina del curatore giudiziale e si chiuderebbe con l'emissione del decreto di nomina del curatore e di apertura dell'eredità giacente. La seconda fase, successiva al decreto di nomina del curatore, avrebbe, invece, natura stragiudiziale e non sarebbe quindi coperta dal pagamento del contributo unificato effettuato al momento del deposito del ricorso per la nomina del curatore. Poiché il T.U. delle Spese di Giustizia non avrebbe previsto il pagamento del contributo unificato anche per la fase stragiudiziale, dovrebbero considerarsi assoggettate al pagamento del medesimo contributo tutte le eventuali e successive istanze del curatore giudiziale con le quali si aprono altrettanti procedimenti di volontaria giurisdizione, come nel caso dell'autorizzazione alla vendita

0668897531

di beni mobili o immobili (art. 783); della richiesta di nomina del pubblico ufficiale che deve procedere all'inventario (art. 769 c.p.c.); dell'autorizzazione a compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 530 c.c. e 782 c.p.c.) e, in generale, per tutte le altre istanze sulle quale il tribunale è chiamato a pronunciarsi in camera di consiglio.

Benche' la giurisprudenza di legittimita' sostenga che l'amministratore e custode dei beni ereditari esplica una pubblica funzione in qualita' di ausiliario del giudice (cfr., in tal senso, Cass., 8 aprile 1978, n. 1646 e Cass., S.U. 21 novembre 1997, n. 11619), questo Ufficio ritiene preferibile porsi nel solco della migliore dottrina, secondo la quale il curatore dell'eredita' giacente e' titolare di un ufficio privato ovvero di un potere conferitogli dalla legge per la tutela di un interesse altrui, quello degli eredi. Egli, in realta', rappresenta legalmente chi accettera' l'eredita' (nei cui confronti risponde per gli eventuali danni arrecati da una gestione negligente), per cui non occorre ipotizzare una rappresentanza dell'eredita' giacente quale ente giuridico autonomo.

Sulla base di tali premesse, appare dunque preferibile la seconda interpretazione e ritenere che le singole istanze successive al giuramento del curatore dell'eredita' giacente (appendice della prima fase della procedura) siano assoggettate al pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del T.U. delle spese di giustizia, trattandosi di autonomi ricorsi di volontaria giurisdizione, riconducibili ai processi in camera di consiglio.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo